

d) Giudizi di Merito

TRIBUNALE DI CREMONA (sent.) — 14 ottobre 1999

Giud. Bernazzani — Imp. Lucini

Omicidio volontario - Trasmissione del virus HIV - Rapporti sessuali non protetti - Consapevolezza del proprio stato di salute e delle modalità di trasmissione del virus - Accettazione del rischio del probabile esito letale dell'eventuale infezione - Dolo eventuale - Sussistenza.

Risponde di omicidio volontario a titolo di dolo eventuale il soggetto sieropositivo che, nel quadro di una relazione esclusiva di fidanzamento e, in seguito, di matrimonio, pratica ripetuti rapporti sessuali non protetti con il partner ignaro, nella piena consapevolezza del proprio stato di salute e delle modalità di trasmissione del virus, accettando l'elevato rischio non soltanto del contagio, ma anche del probabile esito letale dell'eventuale infezione (1).

MOTIVI DELLA DECISIONE. — (*Omissis*). — I rilievi che si sono esposti orientano indiscutibilmente per l'individuazione di un preciso nesso causale fra la condotta sessuale dell'imputato e l'evento finale costituito dal decesso di Ethel Corbani in seguito ad Aids conclamata. Sarebbe peraltro scorretto circoscrivere la rilevanza causale della condotta "a rischio" del Lucini ad un solo rapporto sessuale, ossia a quello che determinò la trasmissione del virus HIV ad un soggetto precedentemente sieronegativo, escludendo per converso l'influenza (con)causale dei successivi e plurimi rapporti sessuali non protetti avvenuti nel corso della decennale relazione di coppia.

I dati desumibili dalla relazione peritale consentono infatti di ritenere che la continuità dei rapporti ha sicuramente inciso sull'instaurarsi e sull'evoluzione della malattia della Corbani. Invero è un'acquisizione epidemiologica dotata di dignità scientifica quella per cui la reiterazione di comportamenti potenzialmente contagianti in epoca successiva alla prima trasmissione del virus accelerano la progressione negativa del male, codeterminando il peggioramento delle condizioni di salute ed il decesso del soggetto passivo. — (*Omissis*) — Tale connotazione appare di estrema rilevanza proprio nell'ottica della qualificabilità dell'intera condotta a rischio del Lucini come "condizione conforme ad una legge di copertura", giungendo a stabilire una precisa rilevanza causale — di tipo "addizionale" — di tutti i comportamenti a rischio tenuti dall'imputato, quali condizioni senza le quali l'evento non si sarebbe verificato *hic et nunc*. Ai fini del giudizio di causalità, invero, rilevano tutti i fattori determinanti un'evoluzione più virulenta della malattia ed una correlativa accelerazione del decesso, anche se non è da escludere che la morte si sarebbe verificata in un momento diverso.

Nell'ambito del giudizio causale-condizionalistico, infatti, l'evento non deve essere concepito in una dimensione puramente astratta, ma, come appare corretto, muovendo dalla sua dimensione storico-fattuale e procedendo ad una ridescrizione del medesimo effettuata in modo tale da considerarne tutti gli aspetti ripeti-

enti proposte di
le presieduta da
di "erosione del
re ad un'ipotesi
ecificazione "se
l'evento" (40).

ESCO CENTONZE
li diritto penale
del Sacro Cuore
di Milano

bili rilevanti: causale sarà così ogni antecedente che, in base ad una legge universale o statistica, sia in grado di spiegare almeno uno di tali aspetti dell'evento reale; ossia, ogni antecedente mancando il quale l'evento non si sarebbe verificato "qui" o non si sarebbe verificato "ora". — (*Omissis*) — Occorre, invero, indagare un'area contigua a quella appena esplorata. Un utile punto d'avvio possono considerarsi le parole con cui il perito ha suggellato il proprio elaborato: nel rispondere al quesito circa l'idoneità di un tempestivo ed adeguato intervento terapeutico a contrastare il rapido evolversi della malattia contratta da Ethel Corbani, egli ha affermato che "un tempestivo intervento terapeutico con i farmaci antiretrovirali, in conoscenza della malattia del coniuge, avrebbe efficacemente contrastato il rapido evolversi della malattia di Corbani Ethel, che avrebbe potuto usufruire, nella seconda metà del 1997, di presidi terapeutici innovativi, quali i farmaci antiproteasici, gli stessi di cui il Lucini si sta avvalendo attualmente con sicuro vantaggio". Invero le cure cui la Corbani fu sottoposta all'atto della individuazione del fattore infettivo causale, per quanto corrette, non hanno potuto incidere positivamente sulla malattia, essendo il suo decorso ormai avanzatissimo.

(*Omissis*). — Con tali parole fa il suo ingresso il tema, di portata affatto trascurabile, relativo all'esistenza di un obbligo non solo morale, ma altresì giuridico, di informazione fra i coniugi circa l'esistenza di una condizione di sieropositività in capo ad uno di essi, tale da esporre al rischio di infezione il *partner*. Si tratta di un argomento che possiede relevantissime ricadute sul piano dell'elemento soggettivo e che, peraltro, trova adeguata collocazione dogmatica anche sul piano della causalità. Il rilievo della questione si spiega agevolmente con la considerazione che il Lucini, anche dopo aver dato l'avvio al processo causale che avrebbe determinato la morte della moglie, e parallelamente ai reiterati comportamenti a rischio che, come si è visto, hanno del pari avuto una concreta influenza sull'eventuale morte *hic et nunc* verificatosi, determinando un'evoluzione assai più rapida della malattia a seguito delle continue cariche virali immesse nell'organismo del coniuge, ha tenuto altresì una condotta di stampo omissivo, contrassegnata dall'aver taciuto alla moglie qualsiasi informazione che riguardasse la propria condizione di soggetto sieropositivo a rischio di contagio e dal non aver posto in essere la benché minima forma di intervento che avrebbe, quantomeno, allungato le aspettative di sopravvivenza della moglie. Sotto un profilo probatorio non v'è il minimo dubbio in ordine all'effettivo contegno del Lucini durante tutto il periodo, pre e postmatrimoniale, in cui si sviluppò la relazione con la Corbani.

Assodata la piena conoscenza da parte dell'imputato delle proprie condizioni di soggetto sieropositivo e delle modalità di trasmissione del contagio (dimostrata, fra l'altro, dalle sopra evidenziate dichiarazioni del dott. Dario Benzi, medico dell'ospedale di Crema, del dott. Giorgio Barbarini, del Policlinico S. Matteo di Pavia: dichiarazioni che si riesamineranno *funditus* allorché si passerà a trattare dell'elemento soggettivo), è stato l'imputato stesso, nel corso del proprio interrogatorio, a confermare la veridicità di quanto la moglie aveva dichiarato ai medici circa la sua mancata conoscenza dello stato del coniuge. Non solo. Dalle dichiarazioni degli stretti congiunti dell'imputato emerge altresì che il Lucini si adoperò attivamente e ripetutamente per impedire che la moglie venisse a conoscenza da altri delle sue condizioni e, quindi, dei rischi che correva. (*Omissis*).

La ricostruzione dell'elemento soggettivo — (*Omissis*). — Richiamate le osservazioni che precedono in tema di natura del rischio ed affrontando per prima,

com'è doveroso, l'indagine in ordine alla componente rappresentativa, va osservata come gli elementi probatori acquisiti dimostrino, in modo univoco e concordemente, l'adeguato livello informativo dell'imputato in ordine alla propria infezione da HIV, alle modalità di trasmissione del contagio, con particolare riferimento al veicolo costituito da rapporti sessuali non protetti, alle cautele da adottarsi per scongiurare o ridurre sensibilmente tale rischio, e, infine, al fatto che tale infezione porta — per lo più dopo una fase latente di più anni dove mancano i sintomi clinici più evidenti — al quadro clinico completo dell'Aids conclamata; malattia che, allora (1987) come oggi, non è trattabile con alcuna terapia risolutiva e regolarmente assume un decorso letale. Alla considerazione che, oggi come anche nel periodo in esame, tali nozioni rientrano nel patrimonio conoscitivo della generalità delle persone, anche quelle non particolarmente interessate o coinvolte dal problema, deve aggiungersi il rilievo che il Lucini, soggetto sieropositivo e quindi particolarmente interessato, disponeva di precise e specifiche fonti informative. (*Omissis*). Più specificatamente è ampiamente nota (e lo era anche un decennio fa) la circostanza che una delle principali vie di trasmissione del virus HIV è rappresentata dai rapporti sessuali non protetti: proprio per tale motivo i mezzi di comunicazione e le istituzioni pubbliche hanno promosso diverse campagne informative volte ad incentivare l'utilizzo del profilattico e di altre precauzioni al fine di evitare, o almeno ridurre, il pericolo di contagio. Non appare dubitabile allora che il Lucini, sin dalla fase iniziale della propria relazione con la Corbani e per tutta la durata di questa, si sia rappresentato in concreto e non in via meramente astratta la possibilità, o meglio, la rilevante probabilità di infettare il *partner*. Ciò, del resto, non ha potuto essere negato neppure dall'imputato, il quale, nel corso del suo interrogatorio, ha dichiarato di aver saputo "perfettamente" che c'era un rischio di contagio; ha confermato di essersi tenuto informato sulla malattia anche tramite giornali e televisione: alla domanda se non avesse rappresentato per lui un campanello d'allarme il fatto che i medici l'avessero ripetutamente ammonito ad usare il profilattico per ridurre i rischi di contagio e che, in caso di rapporti ripetuti, il rischio aumentasse a dismisura, ha risposto affermativamente, aggiungendo che, peraltro, era subentrata la sua paura di rivelare tutto alla moglie.

Nella ricostruzione dell'elemento volitivo occorre valorizzare gli elementi del fatto congruenti con i modelli ricostruttivi del dolo eventuale sopra evidenziati. Appare corretto iniziare dai dati conoscitivi appena fissati. Invero, come è stato osservato anche in una interessante decisione del Bundesgerichtshof tedesco, che ha avuto eco anche nel nostro Paese (BGH, 4 novembre 1988-1 StR 262-88, in *Foro it.*, 1991, IV, c. 148), in ordine ad un caso di trasmissione del virus HIV da parte di un omosessuale che aveva praticato due rapporti solo in parte protetti senza informare il *partner*, "nell'ambito di una valutazione globale dei dati concreti effettuata dal giudice di merito, anche il livello di informazione del reo può essere considerato nella misura in cui consente deduzioni relative alla sua volontà". Quindi "si può dedurre dalla qualità ed intensità dell'informazione del reo circa la pericolosità del suo modo di agire nel caso singolo un essenziale accenno indiziale per la presenza dell'elemento volitivo del dolo".

(*Omissis*). — Tali osservazioni appaiono ampiamente condivisibili, pur non essendo, ovviamente, esaustive. Nel caso in esame vi sono altri elementi probatori che attestano in modo assai convincente la sussistenza del dolo eventuale in relazione a tutto lo svolgersi della condotta imputabile al Lucini. Si è osservato, trat-

tando del nesso di causalità e dell'imputazione obiettiva dell'evento, che la condotta condizionante l'evento *hic et nunc* deve ricomprendere non soltanto il primo rapporto che ha determinato il contagio, ma l'intera pluralità dei rapporti sessuali a rischio, in quanto idonei ad influenzare il repentino evolversi dell'Aids conclamata in capo alla vittima. Ora occorre aggiungere che il fatto che il Lucini, per tutto l'arco di circa dieci anni, abbia intrattenuto in modo continuativo e niente affatto saltuario una pluralità di rapporti sessuali senza alcuna protezione colora fortemente il contenuto volitivo del dolo. — (*Omissis*) — Se, dunque, nonostante tale consapevolezza egli ha accettato, ha scelto di continuare ad avere rapporti non protetti con il coniuge, pur di non rivelargli la malattia dalla quale era affetto e, per giunta, facendo di tutto perché anche i familiari a conoscenza del suo stato di salute non lo rivelassero, indubbiamente si configura una condotta accompagnata dall'accettazione piena e completa del rischio di verificazione dell'evento lesivo.

(*Omissis*). — Invero, come ha correttamente ritenuto anche il Tribunale del Riesame (si veda, ad es., l'ordinanza in data 1 ottobre 1997), se il Lucini non perseguiva certo il fine di uccidere la moglie (così escludendosi il dolo intenzionale), certamente era consapevole che, intrattenendo per anni ripetuti rapporti sessuali, vi fosse la rilevantissima probabilità (o, meglio, la *quasi certezza*) di far contrarre la malattia al coniuge con il suo conseguente decesso, sia pure con incertezza in ordine ai modi ed ai tempi in cui tale conseguenza avrebbe potuto verificarsi. E, ciononostante, il Lucini ha agito, non desistendo neppure di fronte all'agghiacciante prospettiva di trasmettere la malattia al figlio che la moglie desiderava ardentemente. Concludendo sul punto, alla rilevantissima probabilità di contagio sul piano obiettivo, per le caratteristiche virologiche del soggetto e per la ripetizione dei comportamenti a rischio, v'è adeguata corrispondenza anche sul versante soggettivo. V'è di più. La meramente allegata convinzione del Lucini che nulla sarebbe accaduto non poteva trovare riscontro in nessun elemento o dato concreto oggetto di conoscenza da parte dell'imputato. — (*Omissis*) — Bisogna invece riconoscere che il Lucini non disponeva di alcun motivo, minimamente *logico*, che, anche nel quadro di una valutazione macroscopicamente errata, facesse sorgere in lui la *ragionevole certezza* che l'evento non si sarebbe verificato. Al contrario: una volta che il Lucini ha scelto consapevolmente di non adottare alcuna precauzione, alcuna contromisura volta ad ostacolare l'evento, indipendentemente dalla sua efficacia (quindi, uso del profilattico o altro), non v'era più alcuna possibilità di padroneggiare il decorso degli avvenimenti, che aveva ormai libero gioco: volendo utilizzare le espressioni invalse, aveva consapevolmente creato un pericolo "non protetto", ovvero un pericolo di natura "dolosa" nel senso sopra precisato, accettandone le conseguenze. Non solo non esistevano, ma non sono stati neppure considerati dal Lucini fattori interni od esterni che potessero impedire che il nesso potenziale fra la propria condotta e l'evento lesivo si attualizzasse (per esempio, a parte il mancato uso di profilattici, neppure si è preoccupato di riferire la sua condotta sessuale ai medici, che avrebbero potuto somministrargli farmaci in grado di diminuire la carica virale). Anzi: l'imputato ha fatto di tutto per annullare i residui strumenti di salvaguardia, impedendo qualsiasi azione informativa, propria e altrui: condotta anch'essa causale e perciò tipica, come osservato. — (*Omissis*)

I dati probatori ritraibili dal complessivo comportamento dell'imputato appaiono rilevanti anche sotto un altro profilo. Invero, non può sostenersi che il Lu-

cini abbia accettato il rischio del contagio e non quello della morte della *partner* per effetto della malattia trasmessa, circostanza che influirebbe sul titolo di responsabilità configurabile. — (*Omissis*) — È pacifico che, sin dal suo primo apparire, il tratto caratterizzante dell'Aids, che ha determinato la macroscopica diffusione di notizie ed ha ingenerato un fortissimo allarme sociale, è il fatto che, anche allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, l'infezione porta — per lo più dopo una fase latente di più anni dove mancano i sintomi clinici evidenti — in un'altissima percentuale dei portatori del virus, attraverso stadi preliminari, al quadro clinico completo della malattia conclamata. Le terapie sino ad ora adottate, nonostante i relevantissimi progressi degli ultimi tempi, si propongono soltanto di ritardare per quanto possibile l'evoluzione del male, oltre che di trattare le infezioni opportunistiche; non esistono invece trattamenti specificamente indirizzati a debellare definitivamente il virus HIV presente nell'organismo, sicché la malattia regolarmente prende un decorso letale. Dunque, di fronte alla notevole probabilità di esito letale dell'infezione che ne risulta, il comportamento sessuale a rischio di un soggetto portatore di HIV è fondamentalmente anche idoneo a mettere in pericolo la vita del *partner*. — (*Omissis*) — Quelle richiamate sono, dunque, a buon diritto definibili come nozioni di conoscenza comune, indipendentemente dal livello culturale posseduto. Anzi, appare corretto affermare che, proprio nella valutazione, del "profano" di cultura scientifica non propriamente elevata, il trinomio "contagio da HIV-Aids-morte" è avvinto da un legame ancora più ferreo ed indissolubile. Ancora più difficile è ipotizzare l'esistenza di un mero dolo di lesioni in capo al Lucini: difatti, neppure l'imputato si è sentito di addurre una giustificazione di questo tipo, tanto era lontana dalla sua concreta realtà psicologica.

Contro tale ipotesi pesa in modo decisivo, ancora una volta, il fatto che il Lucini ha impedito per quanto ha potuto, con ogni mezzo, che la moglie venisse informata, mentre continuava a trasmetterle cariche virali; così facendo, invece di porre in essere utili contromisure, al limite rivelandole il proprio stato anche a contagio già avvenuto, ha annullato qualsiasi strumento di contrasto della malattia, precludendo ogni possibilità che la moglie si sottoponesse ad una qualsiasi terapia che le avrebbe assicurato, almeno, una maggiore (e migliore: la Corbani è morta tra atroci sofferenze) aspettativa di vita. Non pare davvero che in tal modo si possa comportare chi spera nella scoperta di un vaccino anti-Aids o altro rimedio equivalente prima che la malattia travolga il coniuge che sostiene di amare. — (*Omissis*)

In conclusione, il Lucini si è rappresentato seriamente le probabili conseguenze accessorie della propria condotta e, ciononostante, ha *scelto* di agire ugualmente, perché quello era il prezzo per la realizzazione della sua precisa intenzione: ha, dunque, propeso per la via della lesione del bene giuridico, senza che, come già osservato, il disvalore di tale scelta venga meno o si riduca minimamente per il solo fatto che essa venga accompagnata da un atteggiamento interiore di semplice speranza nella non verifica dell'evento o di disapprovazione del medesimo.

(1) Contagio sessuale da virus HIV e responsabilità penale dell'Aids-carrier.

1. La sentenza in esame presenta una duplice rilevanza: da un lato, in essa viene affrontato per la prima volta il problema della punibilità di un soggetto in-